

Anno XXIX n° 5

15 Marzo 2022

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso per gli associati: autorizzazioni per nuovi impianti viticoli Anno 2022.**
2. **PESTE SUINA AFRICANA (PSA): La Regione Emilia Romagna avvia attività di monitoraggio.**
3. **Canoni di concessione utilizzo demanio idrico uso irriguo 2022.**
4. **Scadenze di abilitazione ed attestati per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.**
5. **Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2022.**
6. **Riforma della Giustizia – processo Civile.**

1) Avviso per gli associati: autorizzazioni per nuovi impianti viticoli Anno 2022.



Si informa che è aperto il bando per richiedere le **autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'anno 2022**, la scadenza è fissata al 31 marzo prossimo.

La Regione non ha modificato i parametri dello scorso anno, ovvero massimo un ha di superficie richiedibile e priorità esclusivamente per le aziende che aderiscono al biologico da almeno 5 anni.

(A Caprara)

2) PESTE SUINA AFRICANA (PSA): La Regione Emilia Romagna avvia attività di monitoraggio sulla presenza di carcasse di cinghiali nel territorio della città metropolitana di Bologna. E' necessario che gli agricoltori segnalino eventuali rinvenimenti di carcasse di cinghiali.



Informiamo gli Associati che la Regione Emilia Romagna, nell'ambito delle attività di prevenzione dalla Peste Suina Africana (P.S.A.) sta avviando ulteriori misure di monitoraggio per il rinvenimento di carcasse di cinghiali nel territorio regionale.



E' stato istituito, presso i servizi veterinari, un numero di telefono **051 6092124** al quale comunicare eventuali rinvenimenti di carcasse di cinghiali morti. Per quanto riguarda il territorio della Città Metropolitana di Bologna, il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) oltre

che ad attività specifiche sul territorio, richiede agli agricoltori di segnalare alla Polizia Provinciale di zona, eventuali presenze di cinghiali nei territori posti a Nord della Statale Via Emilia e Della Via Bazzanese. Questa richiesta ha il fine di individuare ed eradicare fonti di potenziale contagio agli allevamenti suincoli della pianura.

Di seguito riportiamo i recapiti degli Uffici di zona della Polizia Provinciale per l'area della pianura:



Zona di Vigilanza n. 1 - San Giovanni in Persiceto

Sede: via Newton, 39 - 40017 S. Giovanni in P. **Telefono:** [051.659.9580](tel:051.659.9580) **Cell.** [329.7504979](tel:329.7504979)

Email: zona1@cittametropolitana.bo.it **Orario di apertura al pubblico:** mercoledì dalle 8.00 alle 12.00

Territorio di competenza: Anzola dell'Emilia, Bologna nord-ovest, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto.

Zona di Vigilanza n. 2 e 3 - Pianura centrale e orientale

Sede: via Peglion, 21 - 40128 Bologna; **Telefono:** [051.659.9505](tel:051.659.9505) - **Cell.** [329.750.4983](tel:329.750.4983) (zona 2)

Email: zona2@cittametropolitana.bo.it

Telefono: [051.659.9507](tel:051.659.9507) - **Cell.** [329.750.4985](tel:329.750.4985) (zona 3) **Email:** zona3@cittametropolitana.bo.it

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 14.00 alle 18.00

Territorio di competenza: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna nord-est, Castel Maggiore, Galliera, Granarolo Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Budrio, Castenaso, Medicina, Molinella.

Zona di Vigilanza n. 4 - Zola Predosa

Sede: via C. Colombo, 2/a - 40069 Zola Predosa **Telefono:** [051.659.9581](tel:051.659.9581) **Cell.** [329.750.4977](tel:329.750.4977)

Email: zona4@cittametropolitana.bo.it **Orario di apertura al pubblico:** martedì dalle 14.30 alle 18.30

Territorio di competenza: Bazzano, Bologna sud-ovest, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crestellano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno, Sasso Marconi, Zola Predosa.

Zona di Vigilanza n. 5 - Idice di San Lazzaro di Savena

Sede: via Emilia, 343 - 40068 Idice di S. Lazzaro **Telefono:** [051.659.9582](tel:051.659.9582) **Cell:** [329.750.4944](tel:329.750.4944)

Email: zona5@cittametropolitana.bo.it **Orario di apertura al pubblico:** venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Territorio di competenza: Bologna sud-est, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena.

Zona di Vigilanza n. 6 - Imola

Sede: via Boccaccio, 27 - 40026 Imola **Telefono:** [051.659.9583](tel:051.659.9583) **Cell** [329.750.49.81](tel:329.750.49.81)

Email: zona6@cittametropolitana.bo.it **Orario di apertura al pubblico:** venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Territorio di competenza: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano.

In ragione dell'importanza delle attività di monitoraggio preventivo attivate, invitiamo tutti gli agricoltori a vigilare ed ogni qual volta ricorrono le condizioni, ad effettuare agli Enti competenti tutte le segnalazioni del caso.

(G. Guerrini)

3) Canoni di concessione utilizzo demanio idrico uso irriguo 2022.

Si ricorda che il 31/03/2021 scade il termine per il versamento dei canoni per le Concessioni Del Demanio Idrico anno 2022. I soggetti obbligati al pagamento sono:

Coloro che utilizzano legittimamente beni appartenenti al DEMANIO IDRICO (acque e suoli) ovvero:

- Hanno presentato domanda di rinnovo della concessione entro i termini di scadenza e sono in attesa di ricevere il rinnovo della concessione
- Hanno presentato domanda di concessione preferenziale e sono in attesa di rilascio della concessione.



Si precisa che, in caso di derivazione di acque, il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del titolo a derivare.

Si ricorda che con D.R. n° 1792 del 31/10/2016 sono entrati in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2017, i nuovi canoni annui per l'utilizzo dell'acqua pubblica ad uso irriguo e con D.G.R. 1717 del 28/10/2021 la Regione ha aggiornato/rideterminato gli importi dei canoni annuali per alcune categorie di utilizzo dei beni del demanio idrico con decorrenza

01/01/2022, con riferimento sia alle derivazioni di acqua pubblica che all'utilizzo delle aree del demanio idrico; pertanto per il calcolo del canone relativo alle categorie che si indicano di seguito, si deve fare riferimento alla nuova rideterminazione:

Categorie di utilizzo delle aree del demanio idrico aggiornate e rideterminate con D.G.R. 1717/2021

- uso agricolo
- orti ad uso domestico
- area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati
- fabbricati amovibili, parcheggi e simili
- altre occupazioni con manufatti e opere varie (cabine elettriche, per telecomunicazioni e simili depuratori - opere complesse di cantierizzazione)
- laghetti (usi agricolo, sportivo e produttivo)

Categorie d'uso per le derivazioni di acqua pubblica aggiornate e rideterminate con D.G.R. 1717/2021

- uso ambientale
- uso acquedottistico
- disposizioni particolari su grandi derivazioni effettuate da consorzi irrigui o forme analoghe.

Per tutte le altre categorie, per l'annualità 2022 il canone è costituito dall'importo relativo all'anno 2021 rivalutato.

La rivalutazione percentuale dell'indice FOI per l'anno 2022 è pari al 3,6%, di conseguenza per determinare l'importo da corrispondere per il canone 2022, basterà moltiplicare il valore del canone pagato nel 2021 per 1,036 (es. €100,00 x 1,036 = €103,60) arrotondando al centesimo.

I pagamenti si effettuano accedendo alla piattaforma dei pagamenti PayER - PagoPA <https://payer.lepida.it/payer/default/homepage.do> della regione Emilia Romagna.

Per effettuare il pagamento su PagoPA procedere selezionando “**Esegui**” nella sezione Pagamenti On-Line dove sarà poi necessario individuare l’ “**Ente d’interesse**” scegliendo “**Bologna**” come “**livello territoriale**” e successivamente “**Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico**” come “**Ente**” dai rispettivi menù a tendina.

Per ulteriori informazioni contattare, per informazioni generali, il **PID – PUNTO INFORMATIVO DEMANIO IDRICO** all’indirizzo email: demanoidrico@arpae.it oppure telefonicamente al numero 0515281533 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 14 alle 16, oppure il **Servizio autorizzazioni e concessioni di Bologna** al numero 051 5281586, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

(S. Santoni)

4) Scadenze di abilitazione ed attestati per uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.



Con il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine dello stato di emergenza e di conseguenza la scadenza dell’abilitazione o dell’attestato per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Scadenza dell’abilitazione o dell’attestato	Proroga di validità
Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020	29 giugno 2022
se non ancora rinnovati e che a seguito delle precedenti proroghe nazionali sono giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2021	(90° giorno successivo all’attuale data di termine dell’emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo 2022).
Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021	29 giugno 2022
se non ancora rinnovati e che a seguito delle precedenti proroghe nazionali sono giunti a scadenza nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 marzo 2022	(90° giorno successivo all’attuale data di termine dell’emergenza sanitaria, fissata al 31 marzo 2022).
Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 se non ancora rinnovati	12 mesi dalla scadenza naturale
In scadenza naturale nel 2022	Nessuna proroga

I titolari dei patentini fitosanitari e delle abilitazioni alla consulenza in scadenza naturale nel 2022 e per i quali non è prevista nessuna proroga, in caso di difficoltà di rinnovo potranno comunque usufruire dei 6 mesi di estensione di validità previsti dalla delibera regionale. Vincolante è inoltrare la richiesta prima della scadenza delle abilitazioni. Per la data di rinnovo sarà presa a riferimento la data di scadenza naturale.

Si ricorda infine che per gli attestati di funzionalità delle irroratrici in scadenza nel 2022 non sono previste proroghe, si raccomanda pertanto agli utenti di prenotare tempestivamente il controllo funzionale presso i Centri prova autorizzati dalla Regione. È indispensabile che l'attestato di funzionalità sia rinnovato prima dell'utilizzo dell'irroratrice.

(A. Caprara)



5) Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2022.

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S. in vigore nel settore agricolo, per l'anno 2022, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole.

Lavoratori dipendenti

Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro con processi di tipo industriale per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendente, per l'anno 2022, resta ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi

TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è, poi, stabilizzata al 2014 ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività. La misura non è, peraltro, oggi applicabile per mancanza del rifinanziamento del fondo (dal 2015). In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che

coinvolgano "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro!! I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Sul punto si vedano le circolari Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 e circolare I.N.P.S. n. 104/2018 (ed in specie per il settore agricolo, il punto 5).

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Premesso che nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola, è opportuno ricordare le principali regole poste al riguardo dal Jobs Act.

Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI avviene attraverso il contributo in precedenza previsto per il finanziamento della disoccupazione non agricola, l'aliquota è d'ordinario pari all'1,61% (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Nel settore agricolo, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo, per alcune tipologie di rapporto di lavoro (assunti a termine in sostituzione, stagionali, ecc. ...) non è dovuto.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo (pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni) previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato. La NASPI e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili come già detto unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura ed agli operai dipendenti da Cooperativa, L. 240/1984.

Contribuzione per la formazione continua

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Riforma degli ammortizzatori sociali (Legge di Bilancio 2022) - Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Il comparto agricolo è, di fatto, escluso dalle norme previste dalla Legge di Bilancio 2022, specie in materia di integrazione salariale.

Il settore agricolo non rientra tra i settori produttivi interessati al Fondo residuale I.N.P.S. in quanto l'agricoltura è interessata dalla applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni sia in favore di operai che dei soggetti aventi qualifica impiegatizia. Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016), che ha chiarito peraltro come anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, i dipendenti beneficiano, infatti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, ancorché esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la contribuzione prevista.

Cooperative agricole – legge 240/1984 – CIGO

Relativamente alla cassa integrazione ordinaria, come si ricorderà, il c.d. Jobs Act ha riformato l'istituto;

la misura del contributo ordinario passa al 1,70% (per le aziende fino a 50 dipendenti) ed al 2% (per le aziende con più di 50 dipendenti).

Riduzione contribuzione INAIL

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il taglio delle contribuzioni INAIL si fonda sui seguenti elementi:

- riguarda "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- prevede modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- opera per singola gestione assicurativa INAIL, tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Il tutto è, comunque, differito o in attesa dei provvedimenti attuativi, che ancora non risultano emanati; provvisoriamente, per quanto riguarda il settore agricolo, per l'anno 2022, è perciò prevista la riduzione del 15,27%, come sancito dall'I.N.A.I.L. con determinazione C.d.A. del 21/09/2021, n. 238.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 2021 le precedenti agevolazioni: • **75%** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); • **68%** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Riduzione quota dipendenti

La legge di Bilancio 2022 prevede per il solo anno 2022, per i periodi di paga correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre, l'esonero della quota contributiva IVS a carico del lavoratore subordinato, pari allo 0,8%.

Ciò a condizione che il dipendente abbia un imponibile mensile non eccedente l'importo di 2.692,00 al mese (mensilità di dicembre maggiorata del rateo di 13°).

Assegno universale figli e assegni familiari

Dopo l'introduzione dell'assegno universale per tutti i figli è rimasta la contribuzione CUAF per altri familiari a carico quali coniuge, fratelli, sorelle, nipoti.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – Gestione separata INPS

Per l'anno 2022 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono fissate nel: 33% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche; 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche; 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche e per quelli già titolari di pensione, nonché nel 33% per il lavoro occasionale ex art. 54 bis della legge n. 96/2017.

Con decorrenza dal 1° luglio 2017 per finanziare l'indennità di disoccupazione per alcuni soggetti, ascrivibili alla predetta gestione dei collaboratori coordinati e continuativi (DIS – COLL) è dovuto un contributo aggiuntivo pari allo 0,51%; dal 2022 innalzata l'aliquota per la disoccupazione, che passa allo 1,31%, per alcune figure iscritte alla gestione separata INPS, compresi gli amministratori e sindaci di società. Confermato anche il riparto (2/3 committenza, 1/3 collaboratore). La legge di bilancio 2021 aveva previsto un aumento per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e titolari di partita IVA pari

allo 0,51 per gli anni 2022 e 2023 (in relazione al nuovo istituto denominato ISCRO, acronimo di indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicate anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2022 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo viene confermata nel 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato. Si ricorda che con il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) è stata vietata la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con appporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015.

Tab. 1 - Operai agricoli e florovivaisti

Voci Contributive	Operai a tempo indeterminato			Operai a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Aziende agricole tradizionali	46,7365	37,8965	8,84	46,5365	37,6965	8,84
Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84
Aziende diretto coltivatrici	45,2065	36,3665	8,84	45,0065	36,1665	8,84

Tab. 2 impiegati agricoli e dirigenti

Voci Contributive	Impiegati a tempo indeterminato			Impiegati a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Impiegati						
Totale contributi Inps	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84
Totale contributi Enpaia	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00
Dirigenti						
Totale contributi Inps	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84
Totale contributi Enpaia	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

Tab. 3 - Riepilogo aliquote contributive nel 2022

Tipo di contribuzione	Operai a tempo indeterminato		Operai a tempo determinato		Impiegati a tempo indeterminato		Impiegati a tempo determinato	
	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore
Imprese agricole tradizionali								
Ordinaria	37,8965	8,84	37,6965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	9,6991	8,84	9,6491	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	12,3309	8,84	12,2669	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale								
Ordinaria	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole diretto coltivatrici								
Ordinaria	36,3665	8,84	36,1665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
Zone Montane	9,3166	8,84	9,2666	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
Zone svantaggiate	11,8413	8,84	11,773	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

Tab. 4 - collaboratori coordinati e continuativi

Voci contributive	In complesso	A carico committente	A carico collaboratore
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria	35,03	23,35	11,68
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria	26,23	17,49	8,74
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria	24,00	16,00	8,00

Tab. 5 - Associati in partecipazione

Voci contributive	In complesso	A carico committente	A carico collaboratore
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatori	33,72	18,55	15,174
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatori	24,00	13,20	10,80

(M. Mazzanti)

6) Riforma della Giustizia – processo Civile.

Ogni cittadino, in specie se imprenditore, misura quotidianamente lo stato di decomposizione della giustizia italiana.

L'inadeguatezza dell'assetto sistematico è plasticamente dimostrata dai tempi della giustizia civile, in Italia (all'ultimo posto in Europa, conteso con la Grecia, e nell'intorno del 122 posto nel mondo) occorrono oltre 7 anni per completare i tre gradi di giurisdizione; risultano pendenti oltre tre milioni di procedimenti civili e non meglio il settore penale, con un carico ancora pendente di oltre 2 milioni e cinquecentomila procedimenti.

Recuperare un credito in Italia necessita il doppio del tempo occorrente in Francia e Germania (mediamente oltre 300 giorni). Con un recente provvedimento è stato impostato un percorso di riforma per cercare di migliorare il citato quadro funzionale, soprattutto per ridurre i tempi di risposta del sistema giurisdizionale.


La legge 26.11.2021 n. 206 (pubblicata sulla G.U. n. 292 del 9.12.2021) ha conferito, al Governo, la delega per provvedere al riassetto del processo civile, modificando il vigente codice di procedura civile, già oggetto negli anni di una pluralità di interventi (spesso disomogenei e disorganici) puntando su alcuni cardini programmatici e finalistici (garanzia del contraddittorio, semplificazione, razionalizzazione e celerità del procedimento).

Il nuovo processo civile verrà rimodulato potenziando le procedura di mediazione e di negoziazione assistita, modificando il processo di cognizione di primo grado e il sistema delle impugnazioni e parzialmente il giudizio avanti alla Corte di Cassazione; interventi anche sul processo di esecuzione e sui procedimenti speciali.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Relativamente alle procedure di deflazione del contenzioso la riforma dovrebbe incidere sul contenzioso semplificando il quadro normativo e adottando all'uopo un testo unico, aumentando gli incentivi fiscali, amplificando il ricorso al gratuito patrocinio ed incrementando la tipologia di controversie per le quali sarà ammesso il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità; nuove regole poi per aumentare la partecipazione alla procedura, ad esempio con modalità telematiche, delle parti; nuove regole per le attività di istruzione stragiudiziale e formative per il miglioramento della professionalità dei mediatori.

In tema di arbitrato verranno potenziate le garanzie di indipendenza e di imparzialità degli arbitri, verrà poi regolata la possibilità di adottare, nell'ambito dell'arbitrato rituale, misure cautelari, nuove regole anche per l'esecutività del lodo straniero.



Il nuovo processo di primo grado dovrà ispirarsi (mutuando i cardini propri del processo del lavoro) ai principi semplicità, effettività della tutela, concentrazione, ragionevole durata; la legge delega prevede interventi sul processo innanzi al giudice di pace, ridotti i casi di composizione collegiale dell'organo giudicante.

La futura norma processuale sarà quindi incentrata sul tribunale in composizione monocratica; per questo nuovo "giudice unico" la legge delega prevede di stabilire modifiche per la redazione dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, aumentando il valore processuale della prima udienza di comparizione, stimolando la effettiva presenza e partecipazione delle parti, puntando alla conciliazione, stabilendo tempi stretti per la fase istruttoria (il giudice dovrà fissare l'udienza per le prove, entro 90 giorni), modificandosi inoltre le regole attinenti la fase decisoria onde accelerare la decisione; modifiche anche per velocizzare il procedimento sommario di cognizione, ancora si consentirà al giudice di provvedere con celerità quando in tema di diritti disponibili le ragioni delle parti risultino palesemente infondate.

Ancora più interessante (per l'effetto deflattivo) la delega relativa alle impugnazioni; il processo in appello sarà organizzato attraverso nuove regole tese a diminuire le impugnazioni strumentali e pretestuose superando comunque l'attuale disciplina "filtro"; prevista la figura del consigliere istruttore, nuova disciplina anche per la provvisoria esecutività delle sentenze, snellito il procedimento reso marcatamente orale, abolendo ad esempio gli attuali scambi di comparse conclusionali, ammessa poi la rimessione della causa in primo grado per le sole ipotesi di violazione del contraddittorio. Interessanti le modifiche ipotizzate per il diritto di famiglia ed in materia di diritti delle persone e dei minori.

La delega prevede la definizione di un rito unifico per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie; norme per l'attività del mediatore familiare ovvero per disciplinare l'attività di un professionista per le questioni attinenti il nucleo familiare; da normare ancora le procedure per la nomina del curatore speciale del minore, del tutore del minore nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale e l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari in presenza di minori interessati; da modificare poi le norme inerenti l' ascolto del minore; delega anche per la revisione delle incompatibilità relative agli incarichi nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori nonché per la istituzione di un rito specifico per i procedimenti incardinati su domanda congiunta di separazione personale, di divorzio e di affidamento dei figli nati more uxorio.

Tutto ciò dovrà essere esaurito in un anno, questa almeno è la disposizione prevista dalla legge delega.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2.

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescov
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00



Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/